COMUNE DI SANTA MARINA

Provincia di SALERNO

UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Telefono e Fax 0974 - 989343

Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni

Approvato con deliberazione n. 14 del 04.06.2008

IL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA
(Arch.G.B.Guastalegname)

COMUNE DI SANTA MARINA
SETTORE URBANISTICA

TITOLO I

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento ;
Articolo 2 – Finalità del Regolamento
Articolo 3 – Gestione del servizio
Articolo 4 – Attribuzioni del personale addetto

CAPO II NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

Articolo 5 - Collocazione vietata dei mezzi pubblicitari
Articolo 6 – Collocazione dei mezzi pubblicitari fuori dal "Centro Abitato"
Articolo 7 – Collocazione dei mezzi pubblicitari in "Centro Abitato"
Articolo 8 – Collocazione in Centro Abitato dei mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà.
Articolo 9 – Collocazione di mezzi pubblicitari su edifici o aree soggetti a vincolo o a segnalazione.
Articolo 10 – Collocazione di mezzi pubblicitari su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio
Articolo 11 – Pubblicità commerciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Articolo 12 - Ubicazione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio fuori il "Centro Abitato"
Articolo 13 - Ubicazione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio dentro il "Centro Abitato"

Capo III

IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E LE PUBBLICHE AFFISSIONI – CARATTERISTICHE

Articolo 14 -Impianti per la pubblicità e le pubbliche affissioni

IL SINDACO
Prof. Ing.

Articolo 15 -Tipologia dei mezzi pubblicitari
Articolo 16 – Definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari
Articolo 17 -Caratteristiche generali dei mezzi e degli impianti pubblicitari

PARTE I – pubblicità ordinaria

Articolo 18 – Insegna di esercizio
Articolo 19 – Preinsegna o freccia direzionale
Articolo 20 – Cartello pubblicitario
Articolo 21 – Striscioni – locandine – stendardi - gonfaloni
Articolo 22 - Segno orizzontale reclamistico
Articolo 23 – Impianto pubblicitario a messaggio variabile
Articolo 24 – Impianto pubblicitario di servizio
Articolo 25 – Impianto di pubblicità e propaganda
Articolo 26 – Impianto per pubblica affissione
Articolo 27 – Pubblicità sui veicoli
Articolo 28 – Pubblicità per conto terzi sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non, sui veicoli adibiti a servizio taxi e bus-navetta.

Parte II – Pubblicità varia

Articolo 29 - Pubblicità fonica
Articolo 30 - Pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati
Articolo 31 - Volantinaggio

CAPO IV PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Articolo 32 - Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

CAPO V PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 33 - Competenze al rilascio delle autorizzazioni
Articolo 34 – Presentazione della domanda per installazione di mezzi pubblicitari con carattere permanente
Articolo 35 – Presentazione della domanda per installazione di mezzi pubblicitari con carattere Di provvisorietà e pubblicità fonica
Articolo 36 - Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 37 - Interventi di sostituzione e di modifica
Articolo 38 - Termine di validità dell'autorizzazione

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

Articolo 15 -Tipologia dei mezzi pubblicitari
Articolo 16 – Definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari
Articolo 17 -Caratteristiche generali dei mezzi e degli impianti pubblicitari

PARTE I – pubblicità ordinaria

Articolo 18 – Insegna di esercizio
Articolo 19 – Preinsegna o freccia direzionale
Articolo 20 – Cartello pubblicitario
Articolo 21 – Striscioni – locandine – stendardi - gonfaloni
Articolo 22 - Segno orizzontale reclamistico
Articolo 23 – Impianto pubblicitario a messaggio variabile
Articolo 24 – Impianto pubblicitario di servizio
Articolo 25 – Impianto di pubblicità e propaganda
Articolo 26 – Impianto per pubblica affissione
Articolo 27 – Pubblicità sui veicoli
Articolo 28 – Pubblicità per conto terzi sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non, sui veicoli adibiti a servizio taxi e bus-navetta.

Parte II – Pubblicità varia

Articolo 29 - Pubblicità fonica
Articolo 30 - Pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati
Articolo 31 - Volantinaggio

CAPO IV PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Articolo 32 - Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

CAPO V PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 33 - Competenze al rilascio delle autorizzazioni
Articolo 34 – Presentazione della domanda per installazione di mezzi pubblicitari con carattere permanente
Articolo 35 – Presentazione della domanda per installazione di mezzi pubblicitari con carattere Di provvisorietà e pubblicità fonica
Articolo 36 - Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 37 - Interventi di sostituzione e di modifica
Articolo 38 - Termine di validità dell'autorizzazione

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

Articolo 39 - Rinnovo dell'autorizzazione
Articolo 40 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Articolo 41 -Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 42 - Annullamento e revoca dell'autorizzazione

TITOLO II

VIGILANZE E MISURE SANZIONATORIE

Articolo 43 – Vigilanza
Articolo 44 - Sanzioni amministrative
Articolo 45 - Sanzione accessoria della rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi
Articolo 46 - Ripristino dello stato dei luoghi

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 – Adeguamenti, delocalizzazioni e rimozioni degli impianti già autorizzati ed in contrasto con la nuova disciplina
Articolo 48 – Abrogazione di precedenti disposizioni
Articolo 49 – Norma finale di rinvio
Articolo 50 – Entrata in vigore del Regolamento

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

TITOLO I

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della installazione sul territorio comunale di mezzi pubblicitari e di impianti di pubblicità e propaganda, collocati lungo le strade o in vista di esse, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

Articolo 2 Finalità del Regolamento

1. Finalità del Regolamento è di normare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.

2. .Il Regolamento determina la tipologia, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed affissionali, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private.

3. Il Regolamento disciplina in particolare:
   -le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni con le relative condizioni;
   la procedura amministrativa per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale.

4. Le forme di pubblicità previste dal Regolamento non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

5. Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Regolamento è di garantire l' interesse pubblico nella diffusione di manifesti di natura istituzionale (Comune, Stato, Regione, Provincia e degli altri Enti Territoriali), nonchè la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

6. Il Regolamento potrà essere modificato, con effetto dalla esecutività della delibera consiliare di approvazione, in relazione alle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, all'espansione dei centri abitati, allo sviluppo della viabilità e ad ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

7. Il Regolamento si pone quale obiettivo la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli impianti al fine di consentire un corretto inserimento dei mezzi pubblicitari e di affissione nell'ambito del territorio Comunale.

8. Gli obbiettivi di cui al presente regolamento saranno supportati dalle norme che ne disciplinano l'attuazione nel tempo, che dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, stabiliscono termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con il regolamento e con le disposizioni di legge vigenti in materia.

9. Il Regolamento è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale; dalla sua entrata in vigore l'Amministrazione Comunale provvede al riordino dello stato preesistente e a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di nuovi impianti applicando anche quanto previsto nel Piano Generale degli Impianti.

Articolo 3 Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, riguardo alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica e imprenditoriale, è effettuata in forma diretta dal Comune, oppure in concessione.

2. La scelta della gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga opportuno può, concederla a soggetti terzi.

3. . Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

4. Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nome del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

5. Nel caso di affidamento in concessione, il concessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

della concessione.

Articolo 4 Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche i compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. Gli addetti di cui al precedente comma sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

CAPO II NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

Articolo 5 Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma I, punto 20) del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata e in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 °;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f) sui ponti e sotto i ponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
i) in particolare sugli impianti semaforici, sugli alberi e qualunque altro supporto non previsto dal presente Regolamento.

2. Le norme di cui al comma precedente, lettera c), ed ai seguenti artt. 6 e 7, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a metri 3,00, ed entro i Centri Abitati

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

alla distanza di metri 1,50 dalla carreggiata.
3. La disposizione dei mezzi pubblicitari deve in ogni caso avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

Articolo 6 Collocazione di mezzi pubblicitari fuori dal "Centro Abitato"

1. Il posizionamento di mezzi pubblicitari fuori dei Centri Abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) m. 3 dal limite della carreggiata;
b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve;
h) m. 250 prima delle intersezioni;
i) m. 100 dopo le intersezioni
l) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
m) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali, concavi e convessi

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui è chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore di 3 metri dalla carreggiata costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Articolo 7 Collocazione di mezzi pubblicitari in "Centro Abitato"

1. La sistemazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, entro i Centri Abitati, salvo quanto previsto dall' art. 9, può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) m. 50 lungo le strade urbane di scorrimento (di tipo D) e le strade urbane di quartiere (di tipo E), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

b) m. 30, lungo le strade locali (di tipo F), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

c) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazioni e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d) m. 100 dagli imbocchi delle gallerie;

e) m. 1, 50 dal limite della carreggiata o a distanza inferiore, purché in aderenza ai fabbricati.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

NOTA: si definisce "centro abitato" un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso da appositi segnali di inizio e di fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. In ottemperanza alle norme legislative il Comune di SANTA MARINA ha delimitato i "centro urbani" con atto di Giunta n. .....del .. .. e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8 Collocazione in "Centro Abitato" di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati mezzi pubblicitari, con carattere di provvisorietà, riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale, sociale, sportivo o ad attività economiche, nonché riferiti a spettacoli viaggianti.
2. La posizione di tali mezzi pubblicitari è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive, fatta eccezione per le frecce direzionali che potranno essere installate non prima delle 24 ore dall'inizio della manifestazione. Tutto il materiale installato deve essere rimosso entro le 24 ore successive al termine della manifestazione.

Articolo 9
Collocazione di mezzi pubblicitari su edifici o aree soggetti a vincolo o a segnalazione

Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari su edifici ed aree e le loro pertinenze, soggetti a vincoli architettonici, ambientali, paesaggistici o comunque segnalati è subordinata al preventivo parere favorevole degli Enti preposti e/o della Commissione Edilizia Integrata

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

Articolo 10

Collocazione di mezzi pubblicitari su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio

Qualora i mezzi pubblicitari siano collocati su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, ovvero aggettanti in tutto o in parte sulla medesima, e il "Regolamento Comunale per la Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico" preveda il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, questa dovrà essere richiesta.

Articolo 11 Pubblicità commerciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico

All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali aperti al pubblico, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simili o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto altrui.

Detto materiale può essere riposto anche in appositi contenitori e non potrà avere dimensioni complessivamente superiori a mq 2,00.

Articolo 12 Ubicazione, fuori dal Centro Abitato, di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizi ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (extraurbane secondarie) ed F (locali), e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A (autostrade) e B (extraurbane secondarie), sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio

2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la sistemazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

Articolo 13
Ubicazione, dentro il Centro Abitato, di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D (urbane di

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

scorrimento) ed E (urbane di quartiere) può essere collocato un solo cartello o una sola insegna la cui superficie complessiva non superi i 4 mq, sempreché lo\a stesso\a non sia collocato\a lungo il fronte stradale, lungo le corsie d'accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la sistemazione di mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.
3. Nelle suddette aree si applicano tutte le altre disposizioni del Codice della strada, del Regolamento di attuazione dello stesso e del presente Regolamento in quanto compatibili.

Capo III

Impianti per la pubblicità e le pubbliche affissioni - Caratteristiche

Articolo 14 Impianti per la pubblicità e le pubbliche affissioni

1. il Comune di SANTA MARINA potrà disporre di impianti pubblicitari e impianti di pubbliche affissioni. Il numero varia di anno in anno in seguito alle autorizzazioni rilasciate

2. Per ciò che riguarda l'eventuale concessione a soggetti diversi dal concessionario del pubblico servizio, di effettuare affissioni dirette, questo Comune, constatata la congruità e la funzionalità dei mezzi affissionistici pubblici esistenti nonché la rispondenza alle esigenze ed alle specificità locali, ritiene di non concedere installazioni dei mezzi suddetti.
Qualora i competenti uffici comunali riscontrassero nuove esigenze, in virtù ed in armonizzazione del Piano generale degli impianti, si potrà, previa adozione di delibera di Giunta, attribuire a privati una determinata percentuale di spazi affissionistici.

3. E' ammessa la possibilità di concedere spazi per affissioni dirette non aventi contenuto commerciale ad Enti od Associazioni non aventi finalità di lucro. Sono fatte salve le situazioni esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento e fino alla scadenza delle relative autorizzazioni e/o concessioni.

Articolo 15 Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
a) pubblicità ordinaria;
b) pubblicità effettuata con veicoli;
c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi;
d) pubblicità con proiezioni;
e) pubblicità varia.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

2. La pubblicità ordinaria e' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quanto indicato agli articoli successivi del presente regolamento.
E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli e' distinta come appresso:
a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture a trasporto di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa.

5. E' compresa fra la pubblicità con proiezioni, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili;
d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Articolo 16 Definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari

1. Ai fini del presente regolamento è definito mezzo pubblicitario qualunque struttura di supporto rigida o no, idonea ad esporre messaggi pubblicitari in genere, propagandistici,

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

reclamistici, informativi, ubicazionali, insegne di esercizio, targhe professionali e simili, con esplicita esclusione di tutta la segnaletica stradale così come definita all'art.39 D.Lgs 285/92, artt. 47 e 143 D.P.R. 495/92.
.2. Allo scopo di formulare le specifiche indicazioni regolamentari, i mezzi pubblicitari sono stati così classificati:

- Insegne di esercizio
- Preinsegne
- Cartellonistica pubblicitaria
- Striscioni, locandine, stendardi e gonfaloni
- Segno orizzontale reclamistico su superficie stradale
- Impianti a messaggio variabile
- Impianti pubblicitario di servizio
- Impianti di pubblicità e propaganda
- Impianti fissi per pubbliche affissioni

Parte I – Pubblicità ordinaria

Articolo 17 Caratteristiche generali dei mezzi e degli impianti pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere all'azione del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.
Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, ciò deve essere evidenziato al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione per gli adempimenti del caso.
3. I mezzi pubblicitari devono avere una sagoma rettangolare ma, in ogni caso, essa non può essere quella di disco, triangolo o ottagono al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in prossimità delle intersezioni. Fatte le dovute eccezioni per i marchi registrati. Occorre evitare che i colori rosso e blu utilizzati nei mezzi pubblicitari costituisca sfondo perché in tal caso genera confusione con i segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso mentre la croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.
4. Nessun impianto pubblicitario potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadro, o che comunque provochi abbagliamento.
Ai mezzi pubblicitari luminosi, qualora siano in prossimità di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalla stessa inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sagome luminose nei mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata.
5. E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di striscioni, stendardi, gonfaloni, locandine o di qualunque altro mezzo pubblicitario.
Lo stesso divieto va esteso pure all'uso degli impianti di illuminazione pubblica.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

L'apposizione di striscioni potrà avvenire solo nei siti preventivamente individuati dal competente ufficio comunale (Ufficio tecnico) e riportati nell'allegato al Piano Generale degli Impianti.

6. Ai mezzi pubblicitari collocati fuori dai centri abitati si applicano le disposizioni previste dal "Nuovo Codice della Strada", dal relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione e dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Ai mezzi pubblicitari collocati entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento, salvo quanto previsto all'art.13 comma 3.

Articolo 18 Insegne di esercizio

Definzione

IMPIANTO PERMANENTE	TIPOLOGIE DI MANUFATTI	DEFINIZIONE
Insegna di esercizio	Insegna di esercizio	Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Le insegne di esercizio si suddividono secondo:

- la loro tipologia
- la loro posizione

FRONTALI	Vetrofanie, Petrografie, Bassorilievi, Mosaici, Fregi, Graffiti, Plance, Pannelli, Lettere singole, Filamento neon, Cassonetti, Iscrizioni dipinte, Murales, Tromple l'oil
A BANDIERA	Stendardi, Sculture, Trafori, Plance, Pannelli, Lettere singole, Filamento neon, Cassonetti
A GIORNO	Su palo, Su tetto, Stele,Totem

FRONTALI	• In aderenza L'insegna è applicata direttamente sulla superficie della facciata. • A distanza L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa. • Inclinata L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono obliqua rispetto alla facciata stessa (generalmente orientata verso il basso). • In spessore di muro L'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassifondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa. • Interna L'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassifondi della stessa e presenta la sua superficie esterna arretrata rispetto al filo della facciata stessa.
A BANDIERA	• Orizzontale

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

	Si tratta di strutture a prevalente andamento orizzontale (la forma quadrata si assimila a questa categoria). • Verticale Si tratta di strutture a prevalente andamento verticale. • Appesa Si tratta di strutture generalmente sospese ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare. • A ponte Si tratta di strutture poste prevalentemente tra le arcate di portici o all'interno di essi.
A GIORNO	• Su palo Strutture esterne l'edificio su paline autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo con montante laterale. • Su tetto Insegne di grandi dimensioni collocate sulle coperture degli edifici destinati a funzioni industriali, commerciali, ecc……

• Su stele Strutture esterne l'edificio caratterizzate da una forma regolare.

♦ Su Totem Struttura esterna all'edificio caratterizzata da un monoblocco

• la loro posa in opera

FRONTALI	Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio o su un piano parallelo alla superficie edilizia e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata.
A BANDIERA	Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio di norma perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate, leggibili quindi da opposte direzioni.
A GIORNO	Strutture esterne l'edificio su paline autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo.

Inoltre le "Insegne di esercizio" sono classificate a seconda dell'illuminazione:

. • Cassonetto luminoso
. • Lettere a scatolare chiuso
. • Filamento neon
. • Retroilluminata
. • Non illuminate

-Criteri generali di installazione

1. L'installazione di insegne di esercizio è consentita alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con sporti prospicenti la strada di accesso. Le attività che sono svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile, tuttavia potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso.
2. Le insegne di esercizio, se installate fuori dai Centri Abitati, non devono superare la superficie di 6 mq., ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq.; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

limite di 50 mq.
3. Le insegne di esercizio, poste fuori dei centri abitati, devono essere in ogni loro punto ad una quota non inferiore a 1,50 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
4. Le insegne di esercizio installate dentro i centri abitati sono soggette alle limitazioni dimensionali individuate per le rispettive "Zone" previste dal Piano Generale degli Impianti.
5. Le insegne di esercizio poste su supporto proprio o su palina potranno essere collocate in marciapiedi aventi larghezza minima di m. 1,50 e dovranno rispettare le sotto elencate prescrizioni:

- Il palo dovrà collocarsi alla distanza di circa cm. 30 dal ciglio del marciapiede;
- L'insegna dovrà essere rivolta verso il marciapiede ad altezza superiore a m. 2,70 ed avere il massimo dell'altezza propria non superiore a m. 3,00 e larghezza non superiore a m. 2,00. In nessun caso potrà investire la sede veicolare e la distanza minima da pareti di edifici e balconi dovrà essere di m. 1,50; dai muri di sostegno tale distanza è ridotta a cm.50;
- Sono vietati i doppi pali e consentite solo insegne monopalo che dovranno essere poste alla distanza minima di m. 15,00 l'una dall'altra ed avere caratteristiche tali da rendere possibile la sovrapposizione di altre insegne, ove richiesto da ditte diverse; in ogni caso non potrà superarsi l'altezza complessiva di m. 6,00 dal marciapiede.

6. Il posizionamento per insegne di esercizio su palo perpendicolari, oblique e parallele al senso di marcia potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.	20 ml.
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di indicazione.	20 ml.
Distanza dopo i segnali di indicazione.	15 ml.
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.	30 ml.
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.	20 ml.
Distanza dall'imbocco delle gallerie.	50 ml.

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

7. Qualora siano presenti più attività nello stesso edificio, le insegne di esercizio devono essere collocate su un unico impianto di insegne coordinate con le modalità di cui al successivo art.25 comma 6, fatte salve le situazioni preesistenti autorizzate.
8. In deroga alle precedenti disposizioni potranno essere installate, esclusivamente su aree private e solo previo parere dell'ufficio comunale competente (Ufficio Tecnico), insegne di esercizio per centro commerciale integrato e zona commerciale integrata, da valutare in base alle esigenze commerciali del soggetto richiedente e al decoro della zona in cui l'insegna andrà ad insistere.

8 bis. I totem potranno essere installati solo ed esclusivamente in proprietà privata. Potranno essere collocati sia parallelamente sia trasversalmente al senso di marcia e dovranno rispettare le dimensioni massime di mt. 5,00 x 2,00. Il totem potrà essere illuminato mediante luce esterna o interna ma quest'ultima non dovrà essere in alcun caso ad intermittenza. I criteri d'installazione e le distanza da rispettare sono quelli comuni alle "insegne di esercizio" su supporto proprio.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

9. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di Insegne di esercizio è soggetta, secondo la "Zona" individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona A (Aree di interesse storico-artistico e di valore ambientale)

- Le insegne di esercizio devono rispettare una dimensione massima di mq. 2,00.
- Non sono ammesse insegne di esercizio luminose con luce propria.
- Sono da evitare in questa zonal'installazione di insegne di esercizio a "bandiera" tranne quelle per indicare esclusivamente servizi di pubblica utilità: farmacie, ospedali, forze dell'ordine, esercizi pubblici, attività ricettive, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- Le insegne di esercizio dovranno essere installate alla struttura dell'edificio sede dell'esercizio e parallelamente alla sua facciata, in aderenza alla stessa ed entro l'apertura del vano porta, vetrina o sovraporta; in alternativa è consentita l'installazione dell'insegna lateralmente alle porte di ingresso delle attività commerciali.
- Il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni è in ogni caso soggetto ai pareri della Commissione Edilizia Integrata.

Zona B (Aree Industriale e Artigianale)

- Le insegne di esercizio devono rispettare una dimensione massima di:

-mq. 6 se collocate trasversalmente al senso di marcia dei veicoli e a bandiera;
-mq. 15 se collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in adiacenza ai fabbricati.

- Le insegne di esercizio possono anche essere illuminate:

-con sorgente esterna purchè la stessa non crei disturbo alla visibilità viaria;
-con sorgente luminosa interna (cassonetto);
-a luce propria con realizzazioni a filamento di neon o con lettere a scatolare chiuso opache e traslucide.

Zona C (Tutte le altre aree)

- Le insegne di esercizio devono rispettare una dimensione massima di:

-mq. 4 se collocate trasversalmente al senso di marcia dei veicoli e a bandiera;

-mq. 10 se collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in adiacenza ai fabbricati.

- Le insegne di esercizio possono anche essere illuminate:

-con sorgente esterna purchè la stessa non crei disturbo alla visibilità viaria;
-con sorgente luminosa interna (cassonetto);
-a luce propria con realizzazioni a filamento di neon o con lettere a scatolare chiuso opache e traslucide.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

. • Le insegne di esercizio a bandiera possono avere una dimensione massima di mq. 2,00.

. • Le insegne di esercizio a bandiera su palo non possono superare i m. 2,00 di lunghezza di base.

. • Le insegne a bandiera se collocate su fabbricato la distanza del bordo verticale dal filo del muro non possono superare i 2/3 del marciapiede ed in valore assoluto metri 1,00.

.

Articolo 19
Preinsegne o Frecce direzionali

IMPIANTI PERMANENTI	TIPOLOGIE DI MANUFATTI	DEFINIZIONE
Preinsegna	Preinsegna	**Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.**

- Criteri generali di installazione

1. Le dimensioni delle preinsegne stabilite dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada sono contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00 x 0,20 e superiori di m. 1,50 x 0,30.
2. Facendo riferimento al comma precedente viene stabilito che le preinsegne di esercizio installate sul territorio comunale dovranno essere realizzate ed installate nella misura unica di cm. 125 x 25.
3. I colori di fondo delle singole preinsegne e delle lettere devono rispettare le seguenti disposizioni:

. • Fondo nero, scritte gialle (per le indicazioni direzionali commerciali)
. • Fondo bianco, scritte nere (per le indicazioni direzionali di pubblica utilità, quali vie, piazze ecc....)
. • Fondo marrone, scritte bianche (per le indicazioni relative a monumenti e luoghi di rilevanza turistica)
. • Fondo azzurro e scritte bianche (per le indicazioni direzionali di località)
. • Fondo verde e scritte bianche (per le indicazioni direzionali di autostrade)

4. La struttura di sostegno delle preinsegne dovrà essere a mono paolo o a doppio palo, tale da poter contenere fino ad un massimo di 6 frecce direzionali da installare a cura di soggetti diversi
5. E' concessa l'installazione di preinsegne realizzate per impianto multiplo anche se non totalmente occupato,

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

6. Gli impianti saranno collocati in modo che le preinsegne siano ad una altezza minima dal suolo di m. 2,00 ed a una massima di 4,00 m.
7. E' in ogni caso vietato installare le preinsegne sui sostegni degli impianti di segnaletica stradale, fermate di autobus e su ogni altro sostegno non predisposto allo scopo.
8. Tutte le installazioni di preinsegne devono essere strutturate in modo da consentire una facile lettura e quindi riportare semplicemente il nome, il logotipo della ditta e la relativa freccia direzionale.
9. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di preinsegne è soggetta, secondo la "Zona" individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona A (Aree di interesse storico-artistico e di valore ambientale)

- E' vietata l'installazione di preinsegne, fatta eccezione per quelle relative alle seguenti attività: -attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande -attività ricettive -esercizi pubblici

Zona B (Area Industriale e Artigianale)

. • L'installazione di preinsegne è consentita con l'indicazione dell'itinerario più agevole e più rapido in relazione alle diverse direzioni di provenienza (max. n.30 preinsegne).
. • Non hanno nessun limite di installazione le preinsegne relative alle seguenti attività: -attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande -attività ricettive -esercizi pubblici

Zona C (Tutte le altre aree)

- l'installazione di preinsegne è consentita con l'indicazione dell'itinerario più agevole e più rapido in relazione alle diverse direzioni di provenienza (max 30 preinsegne)

- Non hanno nessun limite di installazione le preinsegne relative alle seguenti attività: -attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande -attività ricettive -esercizi pubblici

Articolo 20 Cartello pubblicitario

IMPIANTO PERMANENTE	TIPOLOGIE DI MANUFATTI	DEFINIZIONE
Cartello Tabella murale	Insegna di esercizio	Manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, Cartello Poster e Poster a muro con una sola od entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da sovrapposizione di alti elementi quali manifesti, adesivi,ecc. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

- Critei di installazione

1. I cartelli pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq.
2. I cartelli pubblicitari installati dentro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali individuate per le rispettive "Zone" previste dal presente Regolamento.
3. I cartelli pubblicitari devono avere un aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici.
4. I cartelli pubblicitari, posti fuori dei centri abitati, devono essere in ogni loro punto ad una quota non inferiore a m. 1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
5. I cartelli pubblicitari, posti all'interno del centro abitato, devono essere in ogni loro punto ad una quota non inferiore a m. 2,20 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. L'installazione di cartelli pubblicitari tipo "poster" (ml. 6,00 x 3,00) è consentita nel numero massimo di 15 impianti. Le strade nelle quali è permesso installare i cartelli pubblicitari tipo "poster" sono richiamate nel Piano Generale degli Impianti.
7. Il posizionamento dei cartelli collocati lungo le strade e le relative fasce di pertinenza, posti paralleli, perpendicolari o obliqui al senso di marcia dei veicoli, all'interno dei Centri Abitati non potrà in nessun caso interessare il marciapiede e dovrà rispettare le seguenti distanze minime:
8. Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.
9. I cartelli non potranno occultare fronti di esercizi commerciali e pubblici esercizi e dovranno in tutti i casi avere una distanza dai fronti degli edifici di ml. 5,00.
10. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione del cartello pubblicitario è soggetta, secondo la "Zona"individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Distanza dal limite della carreggiata e in ogni caso dal limite esterno del marciapiede (inteso come quello più distante dalla carreggiata).	1,50 ml.
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.	20 ml.
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di indicazione.	20 ml.
Distanza dopo i segnali di indicazione.	15 ml.
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.	30 ml.
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.	20 ml.
Distanza dall'imbocco delle gallerie.	50 ml.

Zona A (Aree di interesse storico-artistico e di valore ambientale):

- Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari permanenti.
- E' consentita esclusivamente l'esposizione di cartelli con carattere di temporaneità in occasione di pubbliche manifestazioni, all'interno dei luoghi occupati dalla manifestazione stessa, nonché di cartelli cantieristici all'interno dei cantieri. I cartelli pubblicitari non possono in ogni caso superare la superficie massima di mq. 1,40.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

Zona B (Aree Artigianali ed Industriali)

- Sono consentite le installazioni di cartelli pubblicitari che comunque di norma devono rispettare le sotto elencate tipologie:

  ml 1,40 x 1,00 – ml 1,70 x 2,40 – ml 1,40 x 2,00 – ml 2,00 x 2,00 – ml 2,00 x 2,50
  ml 2,50 x 2,00 -ml 2,50 x 1,50 per ogni faccia.

- E' consentito l'installazione di cartelli tipo "poster" (ml 6,00 x 3,00). ** Il cartello tipo "poster" può anche essere installato su pareti cieche di edifici, previo consenso del proprietario dell'immobile.

** E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari "tipo poster" solo nelle strade riportate in apposito allegato nel Piano Generale degli Impianti.

Zona C (Tutte le altre Aree)

- E' consentito l'installazione di cartelli pubblicitari in tutte le tipologie previste per le "Zone B" ad esclusione della tipologia "poster" (ml. 6,00 x 3,00).

Pubblicita' su recinzioni di cantieri edili e simili

1. Nel caso di recinzioni per cantieri e simili, poste sul suolo pubblico, sono ammesse le sistemazioni di posters nel formato standard di metri 6,00 x 3,00 per la durata dei lavori. L'efficacia delle relative autorizzazioni verrà a decadere con la cessazione dei lavori. La larghezza totale netta dei mezzi pubblicitari che dovranno aderire alla struttura di recinzione e non essere illuminati, non potrà in nessun caso eccedere un terzo del prospetto sulla recinzione cui aderiscono; ciascun mezzo pubblicitario dovrà essere munito in permanenza di contrassegno identificativo in materiale non deperibile indicante amministrazione rilasciante, titolare dell'autorizzazione, numero dell'autorizzazione, data di scadenza. Per le recinzioni di cantiere poste in aree vincolate dalla Legge 1497/39 o soggette ai vincoli della Legge 1089/39 l'autorizzazione è subordinata al nulla - osta dei competenti uffici.
2. La copertura dei ponteggi utilizzati per lavori edili su edifici può servire alla diffusione di messaggi pubblicitari pittorici, anche illuminati, per non oltre il 50% della superficie totale quando trattasi di edifici di culto, immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39, o immobili situati nel centro storico e fino al 100% della superficie totale negli altri casi: la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto , integralmente e a copertura totale dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, o siano adottate soluzioni idonee per la schermatura visiva dei ponteggi stessi. Queste opere, le cui dimensioni non devono superare le percentuali sopra previste, sono esonerate dal pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP).
3. La domanda per i mezzi pubblicitari, di cui ai commi precedenti, deve essere corredata dal consenso della ditta responsabile dei lavori e del proprietario dell'immobile e nel caso d'edifici di culto e immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 dovrà essere rispettata la disciplina ivi prevista.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

Articolo 21 Striscioni - Locandine -Stendardi - Gonfaloni

-Definzione

IMPIANTI TEMPORANEI	TIPOLOGIE DI MANUFATTI	DEFINIZIONE
Striscione, Locandina, Stendardo	Striscione, Locandina, Stendardo, Gonfalone, Bandiere	Elemento bidirezionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

-Criteri generali di installazione

1. L'esposizione di "striscioni" è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.
2. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
3. L'esposizione di stendardi, locandine e striscioni è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo e della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
4. Lo "Stendardo" deve essere monofacciale e a prevalente sviluppo verticale, da ancorare esclusivamente a sostegni (es. pali) già esistenti sul territorio, senza intralcio o pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità. E' fatto comunque divieto di ancoraggio ai pali di sostegno dei cartelli della segnaletica stradale, della toponomastica, dei pali di pubblica illuminazione e agli alberi.
5. Il bordo inferiore degli "striscioni", se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m. 5,10 rispetto al piano della carreggiata.
6. Per la messa in opera degli "striscioni" a cavallo degli assi viari é assolutamente vietato l'utilizzo (quale supporto di aggancio ed ancoraggio) di porta lampade o lampioni ovvero di pali e/o di qualsiasi altro mezzo tecnico funzionale di uso pubblico non opportunamente dimensionato, predisposto o calcolato per sostenere tali agganci; l'aggancio può avvenire solo tramite sostegni appositi o tramite due facciate edilizie prospicienti a patto che vengano fatti salvi i diritti di terzi e vengano rispettati i più ampi criteri di sicurezza pubblica, relativi al traffico ed alla prospettiva visiva dal punto di vista della salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale, urbano e paesaggistico.
7. La collocazione degli "striscioni", simmetrica rispetto alla mezzeria della strada, deve risultare perpendicolare al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza minima da terra di 5,10 metri nella parte inferiore del supporto pubblicitario, e posti a distanza reciproca non inferiore a 12,50 metri.
8. Il posizionamento di "Striscioni", "Stendardi" e "Locandine" potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:
9. E' vietata la collocazione di striscioni, locandine e stendardi sulle recinzioni degli edifici, sulle balaustre e sulle inferriate.
10. La " locandina " se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido (in tela di cotone impermeabile, in tela plastificata o in pvc).
11. E' vietata la collocazione di locandine in materiale rigido semplicemente appoggiate al terreno in prossimità del bordo della carreggiata; le stesse potranno essere collocate su sostegni mobili, fissati provvisoriamente al suolo, in modo da garantire la resistenza al vento.
12. La posizione di bandiere su suolo pubblico o aggettanti sullo stesso deve rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a metri 6,00 se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali, ciclabili e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi le stesse devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

rispettivamente uguale o superiore a m. 3 e m. 4,70.
13. Gli striscioni non devono in ogni caso superare la superficie massima di mq. 10,00.
14. Gli stendardi, le bandiere ed i gonfaloni possono avere una superficie massima di mq. 3,00.
15. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di stendardi, striscioni, gonfaloni e locandine è soggetta, secondo la "Zona" individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Distanza dal limite della carreggiata e in ogni caso dal limite esterno del marciapiede (inteso come quello più distante dalla carreggiata - solo per le locandine).	1,50 ml.
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.	20 ml.
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di indicazione.	20 ml.
Distanza dopo i segnali di indicazione.	15 ml.
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.	30 ml.
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.	20 ml.
Distanza dall'imbocco delle gallerie.	50 ml.

Zona A (Aree di interesse storico-artistico e di valore ambientale):

- E' consentita l'installazione di Stendardi, Gonfaloni e Locandine purchè si tratti di manifestazioni di interesse generale quali fiere, congressi, avvenimenti culturali e/o sportivi purchè i colori, le dimensioni e le tipologie siano studiate attentamente in funzione di ogni particolare situazione. Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni di striscioni, stendardi, gonfaloni e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purchè esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento.
- Non è consentita l'installazione di striscioni aventi carattere commerciale.

Zona B (Aree Artigianali ed Industriali)

- E' consentita l'installazione di Striscioni, locandine e stendardi.

Zona C (Tutte le altre aree)

- E' consentita l'installazione di Striscioni, locandine e stendardi.

Articolo 22 Segno orizzontale reclamistico su superficie stradale

-Criteri generali di installazione

1. Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente, al termine fissato dall'autorizzazione.
2. Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

collocamento.
3. L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.
4. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
-all'interno di aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
-lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

5. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di segno orizzontale reclamistico è soggetta, secondo la "Zona"individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona A (Aree di interesse storico-artistico e di valore ambientale)
Zona B (Aree Artigianali ed Industriali)
Zona C (Tutte le altre aree)

• E' consentita la realizzazione di segno orizzontale reclamistico.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO